



Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici

A.C. 362-A

Dossier n° 332/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
9 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	362-A
Titolo:	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	MOLINARI
Date:	
termine dell'esame in Commissione:	23 settembre 2026

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 362](#), il cui esame in sede referente si è svolto presso la X Commissione della Camera dei deputati, ha conosciuto il seguente **iter**:

- 17 ottobre 2022: presentazione della proposta di legge A.C. 362, recante «*Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici*» (per maggiori approfondimenti su questa iniziale versione della proposta di legge si rimanda all'apposito [dossier](#) del Servizio Studi);
- 31 luglio 2024: avvio dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera;
- febbraio-luglio 2025: ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, organizzazioni di rappresentanza delle imprese del commercio e dell'artigianato, associazioni dei consumatori, enti territoriali e rispettive rappresentanze, Unioncamere, Confedilizia, nonché soggetti portatori di interessi specifici dei centri storici;
- 31 luglio 2025: presentazione delle proposte emendative riferite al primo testo base, costituito dal testo originario della proposta di legge;
- 29 aprile 2026: adozione, come testo base, di un nuovo testo (intitolato «**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici**»), in quattro articoli, che abbandona il regime autorizzatorio in favore di una potestà comunale di regolazione degli ambiti territoriali di interesse storico, culturale e paesaggistico;
- maggio 2026: audizioni informali sul nuovo testo;
- 13 maggio 2026: presentazione delle proposte emendative riferite al nuovo testo base;
- 14 luglio 2026: esame e approvazione delle proposte emendative, tra le quali quella che inserisce, nel titolo della proposta di legge, il riferimento alle attività **artigianali** accanto a quelle commerciali;
- 23 settembre 2026: recepimento della condizione ex articolo 81 della Costituzione, formulata dalla V Commissione, mediante l'introduzione dell'articolo 6, e conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nel presente *dossier* si dà conto del testo della proposta di legge così come risultante dalle proposte emendative approvate dalla X Commissione sul [nuovo testo base](#).

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

Ai sensi dell'articolo 1, **comma 1**, la legge, al fine di **salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria**, detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli **esercizi commerciali di vicinato** e degli **esercizi artigianali**.

Rispetto al testo base adottato il 29 aprile 2026 – che riferiva l'ambito di applicazione agli «esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa» – le proposte emendative approvate, da un lato, circoscrivono la disciplina agli esercizi di vicinato e, dall'altro, la estendono agli esercizi artigianali. Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lettera](#)

d), del d.lgs. n. 114/1998, sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Ne consegue che le medie e grandi strutture di vendita restano estranee all'ambito di applicazione della legge.

Il **comma 2** stabilisce che, in conformità ai principi contenuti nella [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno (cd. direttiva Bolkestein) e nel [d.lgs. n. 59/2010](#) di recepimento, e – per effetto delle modifiche approvate – **tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 222/2016**, la legge reca misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

Si ricorda che gli obiettivi indicati dal comma 2 corrispondono ad alcuni dei «motivi imperativi di interesse generale» (tra i quali figurano la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la tutela dei consumatori e la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico) che, ai sensi dell'articolo 4, punto 8), della citata direttiva 2006/123/CE e dell'[articolo 8, comma 1, lettera h\)](#), del d.lgs. n. 59/2010, possono giustificare restrizioni all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio. La Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, sentenza 30 gennaio 2018, [cause riunite C-360/15 e C-31/16, Visser](#)) ha chiarito che **la vendita al dettaglio costituisce un servizio** ai sensi della direttiva, le cui disposizioni sulla libertà di stabilimento si applicano anche a situazioni puramente interne, e ha esaminato alla luce dell'articolo 15 della direttiva un piano regolatore comunale recante restrizioni territoriali all'insediamento di esercizi di vendita al dettaglio, ammissibili a tutela dell'ambiente urbano. Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva e dell'[articolo 12](#) del d.lgs. n. 59/2010, le restrizioni quantitative o territoriali, incluse quelle fissate in funzione di una distanza geografica minima tra prestatori, sono ammesse solo se non discriminatorie, giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate.

In proposito si rammenta che il testo originario della proposta di legge (primo testo base) introduceva e disciplinava il **regime autorizzatorio** afferente l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, comprendendo tra gli obiettivi di interesse generale, ora espunti dal testo, anche la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica nonché della sanità pubblica. Il testo affidava ai comuni la predisposizione di un elenco di tali zone e allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) la competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione. La previsione del regime autorizzatorio si ricollegava alla deroga di cui all'articolo 9 della direttiva Bolkestein, ove si consente agli Stati membri di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione, purché siano soddisfatte una serie di condizioni. Per un approfondimento su detta disciplina, è possibile consultare il [dossier](#) relativo al testo originario.

Come anticipato, partire dal nuovo testo base adottato il 29 aprile 2026, la proposta di legge in esame non prevede più tale regime autorizzatorio. Il [d.lgs. n. 222/2016](#) (c.d. «SCIA 2») individua – nella tabella A allegata – i regimi amministrativi applicabili alle attività commerciali e assimilabili (comunicazione, SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa): il richiamo introdotto in sede emendativa è volto ad ancorare le prescrizioni comunali previste dalla legge al quadro vigente dei regimi amministrativi delle attività private, **senza reintrodurre il regime autorizzatorio** contemplato dal primo testo base. Si segnala, peraltro, che il medesimo d.lgs. n. 222/2016, all'[articolo 1, comma 4](#), consente al comune, per le finalità indicate dall'[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) (d.lgs. n. 42/2004), d'intesa con la regione e sentito il competente soprintendente, di delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali l'esercizio di una o più attività, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 59/2010, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il richiamo va pertanto letto anche alla luce di tale previsione.

Articolo 2 (Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici)

L'articolo 2, **comma 1**, dispone che i comuni, al fine di coniugare la promozione e valorizzazione delle attività commerciali e artigianali con la tutela dell'ambiente urbano e dei valori storico-culturali che lo connotano, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e dei consumatori, possano individuare, in accordo con i distretti urbani del commercio ove presenti, **ambiti territoriali all'interno del centro storico** – sulla base dei criteri e requisiti individuati all'articolo 3 – **nei quali sono applicabili peculiari prescrizioni per regolare l'esercizio delle attività commerciali** secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Le modifiche approvate integrano il novero dei soggetti da consultare (organizzazioni rappresentative degli artigiani) e introducono il raccordo con i distretti urbani del commercio (**DUC**), ove presenti. I DUC costituiscono ambiti territoriali di rilevanza commerciale, istituiti e disciplinati dalle legislazioni regionali, nei quali i comuni, le imprese e le associazioni di categoria realizzano una gestione integrata e partenariale delle politiche di sviluppo e rigenerazione del commercio urbano.

Il **comma 2** prevede che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, negli ambiti di cui al comma 1 i comuni possano altresì **vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali**, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando **incompatibili** con le esigenze di tutela dell'**ambiente urbano** e del **patrimonio culturale**, nonché relative alla **sicurezza e alla salute pubblica**.

Nel testo originario della proposta di legge, l'articolo 2 prevedeva la predisposizione, da parte dei comuni, di **un elenco di zone** all'interno del centro storico in cui l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento

di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali dovevano essere soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive.

Il nuovo testo base adottato il 29 aprile 2026 ha abbandonato tale impianto e, con esso, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, recanti rispettivamente un rinvio alla normativa secondaria di produzione comunale per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e la subordinazione dell'esercizio dell'attività al rilascio dell'autorizzazione.

Rispetto al testo base del 29 aprile 2026, le proposte emendative approvate: (i) introducono una clausola di conformità alle disposizioni vigenti in materia; (ii) estendono il potere di divieto alle attività artigianali; (iii) richiedono che le attività vietate siano individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in funzione di determinatezza della potestà comunale; (iv) sostituiscono il parametro dei «valori ambientali e urbanistici» con quello dell'«ambiente urbano». Sul punto si veda anche quanto stabilito dall'[articolo 31, comma 2](#), del decreto-legge n. 201/2011 che consente a regioni ed enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, per esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, senza discriminazioni tra gli operatori e nel rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità (cfr. anche Corte costituzionale, [sentenza n. 104/2014](#)). In particolare, con tale sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, una disposizione regionale che consentiva di incentivare o limitare l'apertura di esercizi commerciali in relazione alle tipologie merceologiche, alle dimensioni o al territorio; con le sentenze [n. 239/2016](#) e [n. 187/2022](#) ha precisato che la previsione di aree interdette o di limitazioni all'insediamento è ammessa purché avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale. Il citato articolo 31, comma 2 è stato da ultimo integrato dall'[articolo 12, comma 3](#), della legge n. 214/2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), che consente a regioni, città metropolitane e comuni, anche al fine di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, di prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree ovvero misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane.

Articolo 3 (Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico)

L'articolo 3, composto da un unico comma, indica i criteri – tra loro alternativi – sulla cui base sono individuati gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2:

- l'esistenza di **testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche** (lettera a));
- la presenza di **luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane** di particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, **anche tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 219/2024** (lettera b));
- la presenza di **aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso, enogastronomico** (lettera c)).

Nel testo originario della proposta di legge, l'articolo 3, in coerenza con l'articolo 2, indicava invece, al comma 1, i criteri di cui il comune doveva tener conto nel redigere l'elenco delle zone di commercio all'interno del centro storico. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 specificava che l'elenco dovesse essere adottato sulla base di strumenti e programmi stabiliti dalla regione e il comma 3 che le regioni e gli enti locali dovessero adeguare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di commercio alle norme della legge in esame entro il 31 dicembre 2023. Infine, il comma 4 disponeva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 223/2006 anche agli esercizi ricadenti all'interno delle zone del commercio.

Come detto, il testo base del 29 aprile 2026 ha radicalmente mutato impostazione; l'unica modifica approvata rispetto al nuovo testo base attiene alla lettera b), ove è stato introdotto il richiamo al [d.lgs. n. 219/2024](#), istitutivo dell'**Albo nazionale** delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici (su cui si veda il box che segue).

L'Albo nazionale delle botteghe storiche

Il richiamo espresso, introdotto all'articolo 3, lettera b), della proposta di legge, rende opportuno dar conto del [decreto legislativo n. 219/2024](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2025), adottato in attuazione della delega di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera l-bis](#), della legge n. 118/2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), introdotta dall'[articolo 12](#) della legge n. 214/2023, e a seguito del parere favorevole con osservazioni delle Commissioni parlamentari sullo schema [A.G. 183](#), recante la costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Il criterio di delega prevede che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando l'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, anche mediante la costituzione di specifici albi.

Ai sensi dell'[articolo 3](#) del decreto legislativo, comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali, collettivamente considerati, vengono a costituire l'Albo nazionale (disciplinato nel dettaglio dall'[articolo 6](#)). Negli albi sono elencate le attività esistenti da almeno **cinquant'anni** (o da altro periodo già stabilito dalle normative regionali), connotate da un particolare interesse merceologico, culturale, storico, artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali; in sede di prima applicazione, i soggetti già iscritti in albi esistenti sono iscritti di diritto. La

qualificazione può essere mantenuta anche in caso di subentro nella titolarità o nella gestione, a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità dell'attività quanto a settore merceologico, modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, caratteristiche strutturali dei locali (comma 4); il subentro è ammesso anche in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.

L'[articolo 4](#) introduce la nozione di «attività di eccellenza», riservata alle attività storiche che soddisfino requisiti più stringenti (svolgimento della medesima attività nello stesso locale da almeno settant'anni continuativi, gestione da parte della medesima famiglia per almeno tre generazioni consecutive o da parte del dipendente subentrante, particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico, conservazione dell'aspetto storico, degli interni e degli arredi, elevata qualità progettuale e dei materiali, insediamento nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968 o in aree di pregio commerciale), cui è dedicata una specifica sezione dell'Albo nazionale.

L'[articolo 5](#) estende il **diritto di prelazione** spettante al conduttore ai sensi dell'[articolo 38](#) della legge n. 392/1978, limitatamente ai locali detenuti, anche al caso di vendita dell'intero complesso immobiliare in cui ha sede l'attività storica o di eccellenza; prevede percorsi conciliativi regionali tra esercenti e proprietari dei locali, al fine di evitare l'espulsione di operatori qualificati dai centri storici, e consente di classificare fra i **beni culturali**, su istanza degli interessati, le attività storiche o di eccellenza che siano espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. n. 42/2004.

L'[articolo 7](#) demanda al Ministro del turismo l'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative, rivolte al turismo nazionale e internazionale, in favore delle attività iscritte all'Albo nazionale.

Quanto allo **stato di attuazione**, il Governo, rispondendo all'[interrogazione 5-05777](#) nella seduta della X Commissione del 23 settembre 2026, ha riferito che con decreto del 7 maggio 2026 è stata data attuazione all'Albo nazionale e che è in corso l'acquisizione degli elenchi delle attività già iscritte negli albi locali; è inoltre in corso di predisposizione il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, chiamato a disciplinare, tra l'altro, le modalità per eventuali ampliamenti o deroghe regionali ai requisiti di storicità e la sezione dedicata alle attività di eccellenza, sul quale sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Quanto ai rapporti tra i due interventi normativi, si osserva che il nuovo testo base della proposta di legge in esame – avendo abbandonato il regime autorizzatorio contemplato dal primo testo base – si colloca su un **piano complementare** rispetto al decreto legislativo: mentre quest'ultimo appresta una tutela diretta delle singole attività produttive storiche, la cui storicità è qualità intrinseca dell'attività censita negli albi, la proposta di legge disciplina gli ambiti territoriali dei centri storici, rimettendo ai comuni una potestà di regolazione (tipologie consentite, distanze minime, orari) e di divieto per categorie di attività incompatibili con i valori tutelati. Il richiamo al d.lgs. n. 219/2024 operato dall'articolo 3, lettera b), salderebbe i due strumenti, consentendo che gli albi delle attività storiche concorrano all'individuazione degli ambiti territoriali oggetto della disciplina comunale.

Articolo 4 (Disciplina specifica degli ambiti territoriali)

L'articolo 4, composto da un unico comma, dispone che, negli ambiti di cui all'articolo 3, i comuni, previa istruttoria e con regolamentazione soggetta a verifica periodica, possano adottare **prescrizioni** relative a:

- le **tipologie commerciali e artigianali consentite** (lettera a));
- le **distanze minime** da rispettare tra gli esercizi commerciali e artigianali per l'apertura e in caso di trasferimento dell'attività (lettera b));
- gli **orari di apertura**, da fissare **nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica** (lettera c)).

L'articolo 4, nel testo originario della proposta di legge, era dedicato all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) – del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Tale previsione di spesa è stata superata dal nuovo testo base adottato il 29 aprile 2026, che ha riscritto integralmente l'articolo 4.

Le modifiche approvate sul nuovo testo base procedimentalizzano l'esercizio della potestà comunale, richiedendo una previa istruttoria e la verifica periodica della regolamentazione adottata: previsioni funzionali alla verifica delle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE e dell'[articolo 12](#) del d.lgs. n. 59/2010, devono essere soddisfatte dai requisiti che subordinano l'esercizio delle attività di servizi a restrizioni quantitative o territoriali. Con riferimento alle **distanze minime**, si ricorda che l'[articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), del decreto-legge n. 223/2006 dispone che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza il limite del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; tale disposizione, espressamente richiamata dal testo originario della proposta di legge (articolo 3, comma 4), non è richiamata dal testo in esame. Con riferimento agli **orari di apertura**, la prescrizione va coordinata con il regime di liberalizzazione di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d-bis\)](#), del decreto-legge n. 223/2006, come modificato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, che ha escluso la possibilità di prescrivere il rispetto di orari di apertura e di chiusura per le attività commerciali; il riferimento alla **sicurezza urbana** e alla **quiete pubblica** evoca, peraltro, i poteri sindacali di cui all'[articolo 50, commi 7 e 7-bis](#), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – d.lgs. n. 267/2000), quest'ultimo introdotto dal decreto-legge n. 14/2017, che consente limitazioni di orari di vendita e somministrazione in aree urbane interessate da fenomeni di aggregazione notturna o di degrado.

Articolo 5 (Clausola di salvaguardia)

L'articolo 5, introdotto in sede emendativa, prevede che le disposizioni della legge si applichino nelle **regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Si tratta di una clausola di salvaguardia volta a preservare le competenze attribuite alle autonomie speciali dai rispettivi statuti, cui si aggiunge, ove più favorevole, quanto previsto dall'[articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001](#); una clausola analoga è recata dall'articolo 8 del d.lgs. n. 219/2024. Per le regioni a statuto ordinario, le materie del commercio e dell'artigianato rientrano invece nella competenza legislativa residuale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (si veda il paragrafo seguente).

Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 6, introdotto per recepire una condizione formulata dalla V Commissione della Camera ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dispone che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le iniziative regionali sulla tutela dei negozi storici

La Costituzione, dopo la riforma del Titolo V (legge costituzionale n. 3/2001), affianca alla libertà di iniziativa economica (**articolo 41**) la competenza legislativa esclusiva statale in materia di **tutela della concorrenza** (articolo 117, secondo comma, lettera e)). Le materie del **commercio** e dell'**artigianato** – quest'ultimo rilevante alla luce dell'estensione dell'ambito di applicazione della proposta di legge, operata in sede emendativa – sono invece affidate, in via residuale, alle regioni (articolo 117, quarto comma). Vengono altresì in rilievo la tutela dei beni culturali e del paesaggio (competenza esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s)) e la valorizzazione dei beni culturali (competenza concorrente).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la competenza regionale in materia di commercio interseca le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e di tutela dei beni culturali, nonché quella concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali ([sentenza n. 187/2022](#)).

Per quel che rileva ai fini della proposta di legge in esame, la **tutela dei negozi storici** è oggetto di diversi interventi regionali, dei quali, a titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti.

Regione Abruzzo

La [L.R. n. 23/2018](#) (Testo unico in materia di commercio), articoli 66 e seguenti, come sostituiti dalla L.R. n. 2/2024, promuove – ferma restando la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio – la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale, svolte in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, anche mediante il coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). L'articolo 67 definisce **negozi storici** gli esercizi al dettaglio o di somministrazione caratterizzati da continuità nel tempo dell'attività e della tipologia di prodotti, collocazione in strutture di pregio o contesti urbani di particolare interesse, mantenimento di attrezzature storiche ed espressività sociale, economica e culturale dell'offerta.

Al riconoscimento provvede il **comune** previa verifica di requisiti quali: svolgimento della medesima attività da almeno quarant'anni continuativi nello stesso locale o area (anche con denominazioni, gestioni o proprietà diverse, purché mantenute le caratteristiche originarie); collegamento funzionale e strutturale di locali e arredi con l'attività; accesso su area pubblica o gravata da servitù di pubblico passaggio; presenza di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale. Il riconoscimento comporta la concessione del relativo logo; la revoca è disposta dal comune al venir meno dei requisiti o in caso di cessazione, trasformazione dell'attività o modifica di destinazione d'uso. Presso il competente Servizio regionale è istituito l'Elenco ricognitivo regionale dei negozi storici.

Regione Lazio

La [L.R. n. 1/2022](#) qualifica come **botteghe e attività storiche**: a) i locali storici, connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste (compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie), svolte in modo documentabile da almeno settant'anni; b) i locali storici tradizionali individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42/2004; c) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, in cui si svolgono da almeno cinquant'anni attività artistiche di elevato valore estetico o attività artigiane e commerciali che conservano antiche lavorazioni a rischio di scomparsa; d) le attività storiche e tradizionali, svolte continuativamente nel medesimo locale da almeno cinquant'anni con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione.

L'articolo 3 demanda ai comuni il censimento delle botteghe e attività storiche, trasmesso alla regione, che istituisce – senza nuovi o maggiori oneri – l'**elenco regionale** delle botteghe e attività storiche.

L'iscrizione comporta l'acquisizione della qualifica, con attestazione e logo, nonché la sottoposizione a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio di arredi, vetrine, insegne e suppellettili; il mancato rispetto dei vincoli comporta la cancellazione dall'Elenco. A livello comunale si rammenta la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109/2023 ([regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica](#)).

Regione Puglia

La [L.R. n. 30/2021](#) qualifica **attività storiche e di tradizione** quelle caratterizzate da continuità nel tempo dell'attività, dell'insegna e delle tipologie di prodotti, collocazione in strutture o contesti urbani di pregio, mantenimento di attrezzature storiche ed espressività sociale, economica e culturale dell'offerta, distinguendo tra negozi storici, botteghe artigiane storiche e locali storici. Per ciascuna categoria sono previste tre qualificazioni progressive in ragione dell'anzianità: attività storica (almeno trent'anni), negozio/bottega/locale storico (almeno quarant'anni, con ubicazione in contesti di pregio) e «patrimonio di Puglia» (almeno settant'anni). La sospensione dell'attività non superiore a un anno e le variazioni di proprietà o forma d'impresa non interrompono la continuità, purché costante l'insegna nell'accezione di denominazione aziendale.

La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per il riconoscimento, istituisce l'**Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione** – aggiornato e pubblicato sul Bollettino ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno – e i marchi regionali identificativi, avvalendosi del supporto dei centri di assistenza tecnica (CAT), dei CATA e delle CCIAA.

Regione Liguria

L'[articolo 5](#) della L.R. n. 17/2020 ha introdotto nel T.U. regionale del commercio (L.R. n. 1/2007) l'articolo 26-ter, che – al fine di scongiurare il rischio di chiusura e i fenomeni di desertificazione commerciale e sociale – prevede il marchio «**Bottega Ligure**», rilasciato dalla regione agli esercizi di vicinato per la salvaguardia e promozione dei centri storici e urbani, il sostegno di un sistema di certificazione dell'offerta commerciale e la creazione di uno strumento di riconoscimento dei negozi di qualità da parte del consumatore. La Giunta regionale definisce requisiti, modalità di rilascio e grafica del logo; l'utilizzo abusivo della qualifica è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

Regione Basilicata

La [L.R. n. 29/2015](#), all'articolo 38, ha previsto l'istituzione, previo censimento, del **registro delle imprese storiche ultracentenarie**, sulla base di requisiti attinenti a età anagrafica e durata dell'attività, tradizione familiare e mantenimento della titolarità da parte dei discendenti del fondatore, continuità della sede e interesse storico-culturale dell'attività. La Giunta regionale determina i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, dei locali, negozi e botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica; la regione provvede al censimento e all'istituzione degli elenchi regionali e del registro, la cui iscrizione comporta l'acquisizione della relativa qualifica. I commi 1 e 2 dell'articolo 38, che prevedevano l'istituzione degli elenchi regionali e definivano locali, negozi e botteghe a rilevanza storica, sono stati abrogati dall'articolo 3 della L.R. n. 5/2016, mentre i commi successivi continuano a fare riferimento ai predetti elenchi.

Regione Campania

La [L.R. n. 11/2014](#) considera **negozi a rilevanza storica** le attività commerciali svolte da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e nello stesso genere merceologico e istituisce, previo censimento, il registro delle imprese storiche ultracentenarie, sulla base di requisiti analoghi a quelli previsti dalla legislazione lucana. Le attività iscritte negli elenchi o nel registro regionale si avvalgono di un logo, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica («Locale/Negozio/Bottega d'arte a rilevanza storica della Campania», «Impresa storica ultracentenaria della Campania»), il cui utilizzo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione.

Regione Umbria

La [L.R. n. 10/2014](#) (Testo unico in materia di commercio), articolo 21, considera **negozi storici** le attività commerciali svolte da almeno cinquant'anni continuative che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale, in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale. Il riconoscimento è operato dal comune, nel rispetto dell'articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004, in presenza di requisiti relativi alla continuità dell'attività, al collegamento funzionale e strutturale di locali e arredi e alla presenza di elementi di particolare interesse storico-artistico; la Giunta regionale specifica con norme regolamentari requisiti, modalità e procedure.

Regione Veneto

L'articolo 11 della [L.R. n. 50/2012](#) promuove la valorizzazione e il sostegno delle **attività commerciali con valore storico e artistico**, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione. In attuazione, la D.G.R. n. 696/2014 ha istituito l'elenco regionale dei luoghi

storici del commercio, nel quale sono iscritte le attività commerciali aperte al pubblico da almeno quarant'anni. Per le imprese artigiane, la Giunta regionale ha inoltre istituito il [Registro regionale delle imprese artigiane storiche](#), riservato alle imprese con oltre quarant'anni di attività connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale (D.G.R. n. 663/2015).

Regione Lombardia

La [L.R. n. 6/2010](#), agli articoli 148-*bis* e 148-*ter* (introdotti dalla L.R. n. 5/2019), qualifica **attività storiche e di tradizione** – distinte in negozi storici, locali storici e botteghe artigiane storiche – quelle caratterizzate da continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, per un periodo non inferiore a quarant'anni, oltre che dalla collocazione in strutture o contesti di pregio e dal mantenimento di attrezzature storiche. La Giunta regionale individua i criteri e le procedure per il riconoscimento – su segnalazione di CCIAA, enti locali, associazioni di rappresentanza o candidatura diretta delle imprese – e istituisce l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione.

Regione Emilia-Romagna

La [L.R. n. 5/2008](#) reca una disciplina organica per la promozione e valorizzazione delle **botteghe storiche**, definendo «Bottega storica» e «Mercato storico» le attività commerciali che continuano da almeno cinquant'anni. La Giunta regionale approva i relativi marchi, conferiti alle attività inserite nell'apposito Albo comunale, definendone contenuti minimi, modalità e forme di utilizzazione.

Regione Marche

La [L.R. n. 5/2011](#) promuove la conservazione e la valorizzazione dei **locali storici**, ossia dei pubblici esercizi in attività da almeno quarant'anni, con particolare riferimento a osterie, locande, taverne, bar e spacci di campagna.

Provincia autonoma di Trento

L'[articolo 63, commi 2 e 3, della legge provinciale n. 17/2010](#) (Disciplina dell'attività commerciale) prevede i **luoghi storici del commercio** e l'Albo delle botteghe storiche del Trentino, cui è stata data attuazione con le [deliberazioni della Giunta provinciale n. 539/2011](#) e n. 215/2018. I luoghi storici del commercio sono porzioni del territorio comunale, perimetrate dai comuni, caratterizzate dalla presenza consolidata e diffusa di insediamenti commerciali e non necessariamente coincidenti con il centro storico; ai fini della perimetrazione rilevano, tra l'altro, la concentrazione di esercizi, l'integrazione tra tipologie merceologiche e distributive, la presenza di pubblici esercizi, attività artigianali e di servizio e l'esistenza di infrastrutture, aree pedonali e parcheggi. Il riconoscimento, richiesto dal comune, comporta l'utilizzo di un apposito marchio provinciale.